



IV CIRCOLO DIDATTICO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele 86 Frattamaggiore Tel. e Fax 081/ 8351626 -
naee332005@istruzione.it - naee332005@pec.istruzione.it
C.F.: 94099590633 codice meccanografico NAE332005
codice univoco UFJ3GT
codice di servizio H61

Prot. n° 154-A/26

Frattamaggiore, 14 gennaio 2015

Comunicazione n °49/2014-15

**Ai docenti
Al personale ata
All'albo
Sito web**

E p.c. alle organizzazioni sindacali

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3-5 marzo 2015.

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali **CGIL, CISL, CONFSAL, CGU-CISAL, USB, USAE e CSE**, con il Protocollo sottoscritto il 28 ottobre 2014, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Con il citato Protocollo, che contiene l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali.

Tempistica delle procedure elettorali

13 gennaio 2015	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 gennaio 2015	<ul style="list-style-type: none">- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 gennaio 2015	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
6 febbraio 2015	termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015	votazioni
6 marzo 2015	scrutinio
6 marzo -12 marzo 2015	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
13 - 23 marzo 2015	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale

all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia
--

Le RSU sono elette a suffragio universale con voto segreto e con il metodo proporzionale tra liste concorrenti e rinnovate con cadenza triennale

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a tre componenti nelle scuole che occupano fino a 200 dipendenti tra docenti ed ATA, maggiorato di tre componenti (per un totale di sei) ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle scuole che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e di altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Scuole che occupano da 3001 dipendenti in poi .

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (3 marzo 2015) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. **Pertanto, i giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 sono destinati alle votazioni.**

E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (5 marzo), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Il giorno 6 marzo 2015 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 6 marzo 2015. Conseguentemente, nella singola scuola non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di marzo 2015.** Ciò significa che devono essere tutte rielette.

. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni:

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva;

b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo del 28 ottobre 2014 e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

2) devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

. Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 così come rinnovellato con l'Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU;

I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 14 gennaio 2015 e sino al 06 febbraio 2015, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza. E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, la scuola deve darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo help@pec.aranagenzia.it.

Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):

- a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'istituzione scolastica
- b) i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 gennaio 2015) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. Nel comparto Scuola, per il personale che ha l'orario articolato su più sedi, il voto si esercita solamente nell'Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa.

Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'istituzione scolastica in cui si vota

La scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

Compongono la Commissione elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni,

sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere **insediata entro il 23 gennaio 2015 e formalmente costituita entro il 28 gennaio 2015.** La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'istituzione scolastica, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 23 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 6 febbraio 2015, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data dell'8 febbraio - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo help@pec.aranagenzia.it. Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede,** facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:

1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 marzo, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori;

3) riceve le liste elettorali;

4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;

5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni. Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

6) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico. I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

7) predisporre il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;

8) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

- 9) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- 10) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
- 11) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;
- 12) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- 13) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste**, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

Entro i 5 giorni successivi alla consegna, l'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni ed enti del sito internet www.aranagenzia.it.

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve**, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. **Non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente tabella:

- a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
- c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati). A tal fine occorre calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1. il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
2. il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
3. i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

Insedimento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Vitale